



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Direzione Generale – Ufficio III**

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

A00DRLA – Registro Ufficiale  
Prot. n. 5592 - Uscita

Roma, 5 marzo 2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado di Roma e Provincia  
e p.c. Ai Direttori Generali AA.SS.LL.  
Ai Servizi Area Tutela Salute Mentale  
e Riabilitazione Età Evolutiva - T.S.M.R.E.E.  
Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

Oggetto: Rilevazione alunni con disabilità – anno scolastico 2013/2014. Calendario  
degli incontri presso l'Ufficio III dell'USR per il Lazio

Questo Ufficio, al fine di determinare il contingente provinciale di posti per il sostegno per l'a.s. 2013-2014, intende procedere alla rilevazione del fabbisogno di risorse professionali per l'integrazione degli alunni con disabilità in ciascuna istituzione scolastica della provincia di Roma.

Questa fase si inserisce in un percorso più ampio avviato dalle Scuole, inteso ad offrire risposte adeguate e personalizzate alle differenziate esigenze di cui gli alunni con disabilità sono portatori, adottando modelli organizzativi che possano valorizzare l'intervento cooperativo ed integrato di tutte le risorse a disposizione.

In occasione di questa rilevazione, le SS.LL. avranno cura di segnalare, dopo un'attenta valutazione delle "effettive esigenze", le situazioni di alunni certificati per i quali la normativa vigente prevede l'attribuzione della risorsa di sostegno.

Laddove dovessero essere stati rilevati casi di particolare gravità – art. 3, comma 3 della legge 104/92 - si ricorda che la ratio delle norme vigenti è quella di assicurare ogni possibile forma di tutela, sempre e comunque in relazione alla specifica tipologia di disabilità.

Con l'occasione, giova richiamare alcune considerazioni di carattere generale, con specifico riferimento alla normativa vigente. Come è noto e ribadito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 10 c. 5 "La sussistenza della condizione di alunno in situazione di



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Direzione Generale – Ufficio III**

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

*handicap, di cui all'articolo 3, comma 1 della L.104/92 è accertata dalle Aziende sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art.3, comma 3 della L.104/92. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art.3, commi 1 e 3, della L.104/92. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato".*

Un altro utile richiamo è quello alla lettera della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale: *"La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità (art.3, comma 3 Legge 104/92) ; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua".*

Per gli alunni già destinatari di provvedimenti del TAR, si ricorda alle SS.LL. che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2231/2010 del 23.03.2010, ha chiarito che *la rideterminazione da parte dell'Amministrazione del numero delle ore di sostegno non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui si è applicata, essendo previste, ai fini delle decisioni di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli, in relazione alla loro efficacia ed alla evoluzione della patologia accertata (art. 6 DPR 2/2/1994 – Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle AA.SS.LL. in materia di alunni portatori di handicap).*



***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***  
***Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio***  
***Direzione Generale – Ufficio III***

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

Pertanto appare necessario che tali verifiche certificate, qualora non si rendano possibili periodicamente, avvengano almeno nella fase di passaggio da un periodo di studi al successivo ( dall'infanzia alla primaria, dalla primaria alla secondaria di I grado, da quest'ultima alla secondaria di II grado).

Per l'assegnazione delle risorse di sostegno si fa presente che saranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni, corredate dal codice o dai codici diagnostici, riportate negli Allegati A che devono essere compilati in tutte le parti (A1 per la Scuola dell'Infanzia, A2 per la Scuola Primaria, A3 per la Scuola Secondaria di I grado, A4 per la Scuola Secondaria di II grado). Si fa presente che le segnalazioni delle SS.LL., relative agli alunni sprovvisti del codice diagnostico, o dei codici diagnostici, non potranno essere prese in considerazione e, pertanto, devono necessariamente essere integrate prima della presentazione dei modelli all'Ufficio.

La documentazione cartacea - che come è noto comprende il verbale di accertamento della disabilità e la diagnosi funzionale, di competenza della ASL, nonché, per gli alunni già frequentanti, il PEI - elaborato dal GLHO e aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico - sarà tenuta agli atti della scuola e potrà essere resa disponibile per ogni chiarimento e approfondimento, su richiesta dell'Ufficio.

A tal proposito, giova sottolineare che la presentazione della semplice documentazione che attesti l'attivazione della procedura per ottenere la certificazione dalla ASL, non consente di considerare l'alunno in situazione di disabilità fino a che non venga presentata la Diagnosi funzionale ed il certificato attestante il riconoscimento dello stato di handicap.

Inoltre, è appena il caso di ricordare che la Legge 8 ottobre 2010, n.170 ha chiarito che i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico non rientrano nelle fattispecie di assegnazione di risorse di sostegno. Pertanto tutte le diagnosi riferite a tali disturbi (codici 3.40 - 3.41 - 3.42 - 3.43) non possono essere prese in considerazione ai fini della presente rilevazione e gli alunni non debbono essere inseriti negli allegati.

Per rendere possibile ogni utile forma di supporto e di coordinamento con le istituzioni scolastiche in questa fase di ricognizione dei fabbisogni di posti di



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**  
**Direzione Generale – Ufficio III**

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma

sostegno, questo Ufficio intende incontrare **personalmente le SS.LL.** secondo il calendario allegato.

In occasione dei suddetti incontri, le SS.LL. consegneranno personalmente gli allegati A, da compilare in ogni loro parte (A1 per la scuola dell'infanzia, A2 per la scuola primaria, A3 per la scuola secondaria di primo grado, A4 per la scuola secondaria di secondo grado) **sia in formato cartaceo che in formato elettronico su supporto USB** (pennetta), quest'ultimo necessario per la successiva elaborazione dei dati.

Nel caso degli Istituti Comprensivi, vanno compilati ovviamente gli Allegati relativi alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Infine, con l'obiettivo di rendere possibile l'assegnazione dell'insegnante di sostegno all'alunno con disabilità sin dall'inizio del prossimo anno scolastico, le SS.LL. nel corso degli incontri di cui all'allegato calendario, potranno esprimere anche il fabbisogno relativo all'adeguamento dell'organico di fatto che questo Ufficio potrà assegnare sulla base dei posti resi disponibili dal MIUR.

Le SS.LL. potranno altresì fare richiesta di eventuali posti in deroga che, giova ribadire, possono avere come destinatari esclusivamente quegli alunni la cui certificazione rechi espressamente il riferimento all'art.3, comma 3 della Legge 104/1992.

Un'azione così costruita potrà far emergere, con maggior chiarezza e consapevolezza, specifiche situazioni individuali di alunni per i quali occorrerà, a seguito di analisi approfondita sulle ulteriori necessità emerse, rappresentare un'eventuale richiesta di deroga rispetto al rapporto medio nazionale docente/alunni che, a cura esclusivamente del dirigente scolastico, potrà essere presentata al Dirigente di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE  
F.to Mariangela Caturano

---

ALLEGATI  
calendario degli incontri  
modelli:  
A1 a/ b per la Scuola dell'Infanzia  
A2 a/ b per la Scuola Primaria  
A3 a/ b per la Scuola Secondaria di I grado  
A4 a/ b per la Scuola Secondaria di II grado